



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

CONFERENZA OPERATIVA

DIRETTIVA n. 1 del 30 novembre 2023

OGGETTO: Ammissibilità ad istruttoria di richieste di aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni ai sensi dell'art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione

PREMESSO che:

- l'aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152 del 2006, con deliberazione n. 3 del 21 dicembre 2021 (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2022) è stato approvato con DPCM 1° dicembre 2022 (G.U. n. 31 del 07 febbraio 2023);
- l'art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione definisce la procedura di aggiornamento del PGRA a seguito di: riscontro di errori materiali (co. 1 lett. A), interventi di mitigazione proposti diversi da quelli contenuti nell'allegato III (co. 1 lett. B) (B1), interventi di mitigazione già realizzati e collaudati (co. 1 lett. B) (B2), nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio (co. 1 lett. C) e nuove situazioni di dissesto (co. 1 lett. D)
- per i casi di cui alla lettera B è richiesta la documentazione progettuale di ciascuna opera e pertanto deve essere redatta da un tecnico che sia nelle condizioni di poter svolgere la professione (abilitato, iscritto all'albo e non oggetto di provvedimenti interdittivi), parimenti per le procedure attivate ai sensi della lett. A qualora venga consegnata documentazione topografica a sostegno dell'istanza;
- per i casi di cui alla lettera D, trattandosi di segnalazioni di nuovi dissesti, è previsto possa essere trasmessa anche documentazione non redatta da un tecnico in quanto l'eventuale aggiornamento e l'istituzione della zona di attenzione viene attuata dalla Segreteria Tecnica;
- per i casi di cui alla lett. C, le istanze devono essere redatte secondo quanto richiesto dall'allegato A alle Norme Tecniche del PGRA, punti 1.1 e 1.2, ossia presentando una relazione idrologica ed una relazione idraulica comprensiva di modellazione a supporto;
- il DPR 328/2001 prevede una riserva sia per le attività di pianificazione (art. 46 DPR 328/2001) che per le attività di rilievo del territorio e rilievo geometrico;
- tale riserva era ben esplicitata anche dal RD 2537/25 nella parte in cui prevede “ Sono di spettanza della professione d'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ”
- è attribuita agli Ordini professionali la disciplina ed il controllo per conto dello Stato sulle prestazioni di natura intellettuale di cui il DPR 328/2001 fa riserva e pertanto tali lavorazioni possono essere espletate solo da tecnici abilitati alla professione e iscritti nei relativi albi/elenchi professionali.

CONSIDERATO che:

- le scelte modellistiche, l'uso dei dati idrometeorologici e la generazione degli afflussi-deflussi rientrano nelle applicazioni della fisica di cui al RD 2537/25;
- la geometria di calcolo, alla base della modellazione idraulica discende direttamente da un'analisi topografica del territorio; essa è infatti la rappresentazione schematica e discretizzata della realtà fisica che viene semplificata e astrattizzata per il modello di calcolo.
- il professionista ha l'onere di certificare il dato topografico di partenza alla base della modellazione, verificandone correttezza e coerenza, ancorché esso sia stato acquisito da un provider terzo (es. SIGMA);
- lo stesso tecnico deve inoltre asseverare che la trattazione del dato e la generazione dell'astrazione modellistica siano coerenti con la realtà fisica oggetto di indagine. Eventuali correzioni al dominio di calcolo devono essere pertanto debitamente giustificate attraverso nuovi rilievi del territorio;
- l'attività di modellazione richiesta per quanto espresso rientra nelle competenze specifiche delle professioni ordinistiche richiedendo non solo l'abilitazione ma anche l'iscrizione all'albo professionale.

CONSIDERATO altresì che:

- la Conferenza Operativa, ai sensi dell'art. 63 co. 9 del D.Lgs. 152/2006, emana direttive per lo svolgimento delle attività di cui al co. 10 del predetto articolo;

RITENUTO che:

- è necessario garantire la coerenza tra le proposte di aggiornamento della pericolosità idraulica, avanzate attraverso l'istanza di cui all'art. 6 delle Norme Tecniche del PGRA e la Pianificazione di Bacino vigente.

Tutto ciò premesso e considerato, la Conferenza Operativa

EMANA

all'unanimità dei presenti la seguente direttiva, di cui le premesse costituiscono parte integrante:

- 1) la documentazione tecnica finalizzata alla modifica della pericolosità e del rischio è considerata attività professionale;
- 2) l'attività di aggiornamento del piano, attuata mediante l'implementazione di modellistica idrologica ed idraulica secondo quanto disposto dall'allegato A alle Norme Tecniche del PGRA, necessita di tecnici abilitati alla professione e regolarmente iscritti all'albo di appartenenza e pertanto non possono essere accolte istanze da soggetti che non si trovino in tali condizioni;
- 3) che siano rigettate ed archiviate le istanze la cui documentazione tecnica non sia sottoscritta da un professionista abilitato ed iscritto al relativo albo professionale.

IL PRESIDENTE
SEGRETARIO GENERALE

Marina Colaizzi



La presente direttiva è stata emanata dalla Conferenza Operativa nella seduta del 30/11/2023 ed è composta da n. 2 pagine.